

Allegato "A"
n. delibera di Consiglio c.l.e.
6 del 27.01.2012
IL SINDACO (Dr. Giuseppe Vitali)
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Giuseppe Vitali)

(Allegato A) Accordo di collaborazione tra i Comuni della Franciacorta- "Terre della Franciacorta"

Accordo di collaborazione per lo sviluppo della Franciacorta
"Terre della Franciacorta"

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, gli enti territoriali seguenti (di seguito unitariamente considerati e per brevità definiti "**comuni**" e/o "**parti**")

il Comune di _____, con sede in Via _____ (Provincia di _____), codice fiscale _____, qui rappresentato dal Sindaco, Sig.a/Sig. _____, la/il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di _____, con sede in Via _____ (Provincia di _____), codice fiscale _____, qui rappresentato dal Sindaco, Sig.a/Sig. _____, la/il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;
(ecc.)

richiamati:

- l'articolo 15 (*accordi fra pubbliche amministrazioni*) della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 30 (*convenzioni*) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (**TUEL**);

premesso che:

- il territorio della Franciacorta si caratterizza per una forte identità storica, culturale e ambientale;
- sono molteplici i soggetti che concorrono allo sviluppo della Franciacorta ma, talvolta, slegati nelle logiche, nei progetti e nei processi;
- la Franciacorta vive, come *molti* territori, una congiuntura economica piuttosto difficile sul piano strutturale, che aumenta l'incertezza sul futuro;
- l'area ha molte potenzialità inespresse che potrebbero proiettarla su scenari nazionali e internazionali di sviluppo.
- i Comuni della Franciacorta hanno già condiviso un percorso propedeutico dal titolo "*Studio di fattibilità Terre della Franciacorta*", finalizzato all'avvio del Piano strategico per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio della *Franciacorta*, illustrato al territorio il 29 ottobre 2011;
- tale percorso, regolato da un apposito Protocollo d'Intesa, è stato coordinato dalla Fondazione Cogeme Onlus, partecipato da partner pubblico-privati ed elaborato secondo un'inedita metodologia di lavoro sviluppata dallo Studio Agoràa;
- i Comuni qui rappresentati, territorialmente contigui, intendono proseguire questo percorso secondo un'idea condivisa di sviluppo socio-economico, grazie a un Piano strategico fondato su una strategia che valorizzi l'identità del territorio e costituendo un tavolo di regia *a disposizione* di tutti coloro che concorrono allo sviluppo della Franciacorta;

ritenuto che:

- le attività in collaborazione e in gestione associata tra più enti locali, producano sinergie positive, economie di scala e che abbattano i costi fissi unitari di servizio a vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa;
- le amministrazioni in elenco sono addivenute alla formulazione del presente accordo di collaborazione;

visto l'articolo 42 comma 2 lettera c) del TUEL che attribuisce al Consiglio comunale le decisioni in merito a "costituzione e modificazione di forme associative", lo schema del presente è stato preventivamente approvato dai rispettivi organi consiliari:

comune di _____ deliberazione numero __ del _____;

comune di _____ deliberazione numero __ del _____;

comune di _____ deliberazione numero __ del _____;

(ecc.)

deliberazioni tutte esecutive ai sensi di legge.

Tutto ciò richiamato e premesso, i comuni di cui sopra convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – richiami e premesse

1.I comuni approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente accordo di collaborazione.

Articolo 2 – oggetto e finalità

1.Nel rispetto dell'autonomia e della individualità di ciascun comune e del territorio che questo rappresenta, le parti stipulano il presente al fine di promuovere in Franciacorta:

- a) un'idea condivisa di sviluppo socio-economico che sia caratterizzato da un miglioramento della qualità della vita e dalla competitività, nell'ambito di scelte politiche e modalità di attuazione sostenibili e durevoli;
- b) una strategia che valorizzi l'identità del territorio, le sue peculiarità e ne indichi alcune linee-guida;
- c) un tavolo di regia tra tutti coloro che concorrono al suo sviluppo, sia pubblici che privati, intorno al quale definire insieme un'idea forte, ambiziosa, alta, per guardare lontano e nella stessa direzione.

2.I Comuni intendono implementare un vero e proprio "sistema Franciacorta" per definire in modo più nitido l'identità del territorio e le direttrici del suo sviluppo, rendere più coerenti gli obiettivi di sviluppo e le scelte attuative, connettere la Franciacorta ad altri territori anche a livello internazionale, migliorare la capacità di attrarre investimenti, intercettare finanziamenti come "sistema territoriale".

3.Nel rispetto dell'autonomia e della individualità di ciascun comune e dei territori che questo rappresenta, le parti intendono attivarsi per redigere un piano strategico di area vasta per la Franciacorta.

4.Le parti danno atto che le attività in collaborazione e in gestione associata, in ogni caso, permettono di realizzare sinergie positive, economie di scala, abbattere i costi fissi unitari di servizio a vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa.

Articolo 3 – durata

1.Il presente accordo di collaborazione vincola le parti per **cinque anni**: decorre dal giorno _____ e scade, senza possibilità di rinnovo o proroga taciti, il giorno _____.

Articolo 4 – scioglimento e recesso unilaterale

1.Le parti possono sempre sciogliere il presente per mutuo consenso espresso dai rispettivi organi consiliari.

2. Ciascun comune ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente previa deliberazione in tal senso del proprio consiglio comunale e successiva comunicazione, della stessa deliberazione, a tutti gli altri comuni.

3. La deliberazione di recesso unilaterale deve essere assunta, comunicata e ricevuta da tutti gli altri comuni entro il 31 marzo. Diviene efficace, e di conseguenza cessano i vincoli derivanti dal presente per il comune che recede, il 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 5 – esclusione del comune capo-convenzione

1. Le parti escludono l'individuazione di un comune capo-convenzione, ovvero di un comune leader dell'accordo di collaborazione.

Articolo 6 – ufficio unico sovracomunale

1. Al fine di attuare in collaborazione e associazione le finalità e le attività di cui all'articolo 2, i comuni costituiscono l'ufficio unico sovracomunale.

2. L'ufficio unico sovracomunale ha sede presso il comune di cui è sindaco il presidente.

Articolo 7 – strutture di indirizzo dell'ufficio unico

1. Le strutture sovracomunali che indirizzano l'attività dell'ufficio unico sovracomunale sono: la conferenza dei sindaci ed il presidente.

2. La conferenza dei sindaci può istituire un comitato esecutivo composto dal Presidente e da quattro Sindaci, tra i quali la conferenza individua il vicepresidente.

3. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010), la partecipazione ai lavori delle strutture sovracomunali è a titolo onorifico e non dà diritto a indennità o gettoni.

Articolo 8 – conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei Sindaci esprime gli indirizzi politici per lo svolgimento in collaborazione delle attività di cui all'articolo 2.

2. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che aderiscono al presente. Ciascun sindaco può sempre delegare un assessore o un consigliere del proprio comune, a partecipare alle riunioni della conferenza.

3. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno. Convocata dal presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei comuni.

4. Le deliberazioni della conferenza sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti.

5. Redige il sommario verbale dei lavori il sindaco designato all'inizio della seduta dal presidente.

Articolo 9 – presidente

1. Il presidente persegue le finalità di cui all'articolo 2, attua gli indirizzi politici espressi dalla conferenza e, per dette finalità, rappresenta i comuni nei rapporti con i terzi.

2. La conferenza dei sindaci elegge il presidente a maggioranza dei propri componenti. Il presidente dura in carica per mesi dodici ed è rinnovabile.

3. Il presidente convoca e dirige i lavori della conferenza.

4. Qualora sia istituito dalla conferenza, il presidente convoca e dirige i lavori del comitato esecutivo.

Articolo 10 – comitato esecutivo e vicepresidente

1. La conferenza dei sindaci può istituire un comitato esecutivo composto da quattro sindaci e dal presidente. All'interno del comitato esecutivo, la conferenza individua un vicepresidente.

2. Il comitato esecutivo collabora con il presidente per perseguire le finalità di cui all'articolo 2 e per attuare gli indirizzi espressi dalla conferenza.

3. Il comitato è validamente riunito alla presenza di almeno tre componenti. Delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4.Redige il sommario verbale dei lavori del comitato esecutivo il sindaco designato all'inizio della seduta dal presidente.

5.Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Articolo 11 – risorse umane

1.Le attività in collaborazione tra i Comuni sono svolte attraverso l'opera del personale dipendente del comune ove ha sede l'ufficio unico sovracomunale.

2.Non è previsto alcun rimborso per costi di personale essendo previsto un impegno minimo.

Articolo 12 – risorse strumentali

1.La gestione associata è svolta utilizzando le risorse strumentali (computers, fotocopiatori, ecc.) del comune ove ha sede l'ufficio unico sovracomunale ovvero messe a disposizione da altri comuni aderenti, che permangono nella proprietà degli stessi.

2.In caso di scioglimento per qualsiasi causa del presente, le risorse strumentali eventualmente conferite rientreranno nella piena disponibilità degli enti proprietari.

3.Altre risorse strumentali possono essere acquistate previa decisione della conferenza. Nel caso, i costi di acquisto sono suddivisi in parti uguali tra i comuni. L'acquisto viene fatto dal Comune ove ha sede l'ufficio unico sovracomunale.

4.In caso di scioglimento del presente, le risorse strumentali eventualmente acquistate ai sensi del comma precedente, sono acquisite al patrimonio del comune che ne faccia richiesta. Questo riconoscerà agli altri comuni, in parti uguali, la quota della spesa originariamente sostenuta per l'acquisto, al netto degli ammortamenti economici quinquennali maturati.

5.La conferenza può sempre decidere di derogare al criterio di cui al precedente punto 4 mediante accordi differenti.

Articolo 13 – costi per risorse umane e strumentali

1.Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 del precedente articolo 12, non sono previsti costi per risorse umane e/o strumentali.

Articolo 14 – Accordi operativi

1.Ogni altro aspetto della gestione associata che non sia disciplinato dalla presente, ed ogni altra esigenza operativa che possa intervenire in sede di attuazione della gestione associata, viene rimessa alla conferenza dei sindaci.

Articolo 15 - Controversie

1.L'attuazione dell'accordo ed i rapporti tra i comuni si sviluppano ispirandosi ai principi della leale collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990).

2.Qualora l'attuazione o l'interpretazione del presente o la gestione associata diano luogo a controversie, queste debbono essere risolte prioritariamente in seno alla conferenza dei sindaci. Quando non sia possibile, le parti demandano la questione ad un arbitro unico scelto dalla conferenza tra esperti di diritto amministrativo.

Letto dalle parti, le stesse ritengono il presente accordo conforme alle loro volontà, ed approvandone i contenuti lo sottoscrivono.

Comune di _____ (il Sindaco _____), Comune di _____ (il Sindaco _____), ecc.